



Città di Manfredonia

Registro Ordinanze N° 22 del 24.10.2024

OGGETTO: Divieto di consumo e detenzione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione nelle aree mercatali - Istituzione del Divieto di Transito e Sosta.

IL SINDACO

Premesso che:

- la frequente presenza di persone che si trattengono soprattutto nelle aree destinate a “mercato su area pubblica” nelle ore serali e notturne per il consumo di alimenti e bevande, generano accumuli di rifiuti e comportamenti rumorosi e molesti;
- nelle suddette aree il consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado, di violazione delle regole anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, di turbamento della pubblica quiete;

Ritenuto che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale:

- contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
- garantire un contesto urbano sicuro e ordinato, riducendo i rischi legati alla presenza di rifiuti e alla possibile proliferazione di insetti o animali attratti dagli scarti alimentari;
- garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza nelle aree mercatali durante le ore serali e notturne, evitando comportamenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, compromettere l'igiene e la sicurezza o generare rifiuti e degrado;
- salvaguardare il decoro e la pulizia delle predette aree mercatali, anche in vista dello svolgimento delle attività mattutine di mercato;

Considerato che, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti descritti, sia opportuno adottare, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di alimenti e bevande di ogni gradazione, nelle aree mercatali di seguito specificate, dalle ore 18:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei pubblici esercizi e le loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall'Ente:

- Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
- Mercato rionale di via Santa Restituta;
- Mercato rionale zona Croce di via Daunia;

Ritenuto, altresì, di interdire la circolazione e la sosta ai veicoli a motore nelle predette aree mercatali;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



Città di Manfredonia

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Foggia, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visti:

- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano”* ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- l'art. 54, comma 4 e 4 bis, come novellato dall'art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 *“Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”*;
- gli art. 6 e 7 D.L.vo n. 285 del 30.04.92 *“Nuovo Codice della Strada”* e ss.mm.ii. e il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza,

tutti i giorni dalle ore 18:00 e fino 05:00 del giorno successivo

A) il Divieto di consumo e detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto di qualsiasi genere di alimento e bevanda di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nelle sotto indicate aree pubbliche mercatali, con esclusione dei pubblici esercizi e loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall'Ente:

- Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
- Mercato rionale di via Santa Restituta;
- Mercato rionale zona Croce di via Daunia;

B) l'istituzione del divieto di “Transito e Sosta” a tutti i veicoli a motore, nelle sopra citate aree, con esclusione dei mezzi di soccorso, di polizia, antincendio e pubblici servizi, i veicoli adibiti a “scuola guida”, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81, nonché le sanzioni di cui all'art. 7 del Codice della Strada



Città di Manfredonia

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale di Manfredonia, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale e di avviso, a norma del Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA


Il Comandante

Comm. Capo Dott. Michele MUMOLO